

Comune di Cavallino – Treporti (Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEI CIRCHI EQUESTRI, DEI PARCHI DIVERTIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante e similari strutture ludiche (quali, ad esempio, le strutture gonfiabili).

L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione **per il periodo richiesto**, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quest'ultimi relativi alla **messa in** sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare e alla presenza di idonei spazi di parcheggio da accertarsi in base ai pareri rilasciati dai competenti uffici.

- ART. 2 - CONCESSIONE DELLE AREE

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e dei parchi divertimento e delle rispettive autorizzazioni all'esercizio, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Cavallino-Treporti – Servizio Sportello Unico Attività Produttive. Le istanze devono essere presentate perentoriamente dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

L'istanza deve contenere:

- a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché la residenza o il domicilio e l'eventuale recapito postale e numero telefonico, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- c) denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/68. Per le rotonde "tiri vari" e le altre attrazioni ludiche dovrà essere precisato il tipo di gioco;
- d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
- e) dimensioni d'ingombro massimo delle eventuali carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi, se si richiede un'area pubblica per lo stazionamento;
- f) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione e dell'inizio e termine attività.

Per il rilascio di autorizzazioni delle attività dello spettacolo viaggiante e similari strutture ludiche, di cui al primo comma dell'art. 13, sino ad un massimo di tre attrazioni la presentazione delle istanze deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

- ART. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

All'istanza vanno allegati:

- a) fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di sostituzione della struttura precedente;
- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione e del corretto allacciamento, da presentare in sede di collaudo;
- d) elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ove l'esercente dichiara di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività;
- f) copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice della giostra, in corso di validità.
- g) indicazioni modalità svincolo cauzione ed eventuali coordinate bancarie;

Gli originali delle autorizzazioni e la certificazione di corretto montaggio dell'attrazione devono essere presentati all'ufficio, in sede istruttoria, entro e non oltre il giorno antecedente la data di inizio attività per le opportune verifiche fissata per le verifiche ad opera della Commissione comunale di Vigilanza.

La mancanza di uno dei requisiti suindicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa, la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine comportano l'archiviazione della domanda.

Le domande che contengono condizioni o riserve non verranno prese in esame.

- art. 4 - UBICAZIONE E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

La Giunta Comunale individua le aree pubbliche da destinare alle attività temporanee previste nel presente regolamento tenuto conto dell'idoneità e delle caratteristiche **urbanistiche**, logistiche strutturali dei luoghi.

La durata delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo non può superare i 30 giorni, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate per i parchi di divertimento.

Per la stessa area pubblica o privata, e sulle aree a questa limitrofe, non può essere rilasciata nuova autorizzazione se non con un intervallo di almeno 15 giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.

Il prolungamento della validità dell'autorizzazione può essere concesso una sola volta, purché la relativa domanda pervenga almeno 10 giorni prima della scadenza e non vi siano altre domande per la stessa area.

La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, dell'area concessa, pena la revoca della concessione stessa e l'esclusione dalle successive edizioni della manifestazione.

- art. 5 - ESAME DELLE DOMANDE

L'esame delle singole istanze viene effettuato dal competente Ufficio che formula la graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza alla manifestazione con la medesima attrazione (punti 2 per ogni anno di anzianità);

b) anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi cinque anni (punti 0,5 per ogni anno).

A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulta con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e in caso di ulteriore parità mediante pubblico sorteggio.

Nell'ambito della stessa manifestazione non possono essere autorizzate più di due attrazioni in capo alla medesima ditta, precisando che i "pugnometri" restano legati all'attrazione principale e non maturano anzianità di presenza, e che gli stessi possono essere installati compatibilmente con lo spazio disponibile e quello da riservare obbligatoriamente alle persone e ai mezzi di sicurezza e di soccorso.

La graduatoria verrà pubblicata all'albo comunale almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli interessati potranno prenderne visione anche presso i competenti uffici. L'ufficio preposto provvederà a comunicare via posta o via fax l'accettazione della domanda e i dinieghi a mezzo raccomandata A.R.. Con la stessa, oltre ai documenti di cui all'art. 3 se mancanti, verrà richiesto agli assegnatari il versamento (da effettuare presso la Tesoreria Comunale con la causale "Cauzione per la manifestazione di") di una cauzione di 300,00 euro a garanzia dell'impegno a presentarsi alla manifestazione entro il termine fissato, pena l'incameramento della stessa e la decadenza dalla graduatoria. Il mancato versamento della cauzione entro i termini comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione. La cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal termine dell'occupazione.

Ove si rendesse necessario l'esame di più di una istanza per attività di circo equestre sulla medesima area e per il medesimo periodo, costituirà requisito di priorità l'assenza, nel programma dello spettacolo, di esibizioni e numeri implicanti l'utilizzo di animali. Nel caso di parità di condizioni si farà riferimento all'ordine cronologico delle istanze pervenute avvalendosi del numero di protocollo di ricezione.

- art. 6 - SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa con altra attrazione similare, se non in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), purché vi sia idonea documentazione comprovante il sinistro e non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e la tipologia dell'attrazione sia diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

Qualora taluno degli autorizzati, od in graduatoria utile, presenti rinuncia o sia impossibilitato a partecipare, potrà essere utilizzata la graduatoria per la sua sostituzione con la ditta avente una attrazione similare purché vengano rispettati i termini per la presentazione della documentazione tecnica alla Commissione di V.L.P.S. In tal caso il sostituto non maturerà l'anzianità di frequenza prevista all'art. 5.

- art. 7 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLE MISURE D'INGOMBRO

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni se non per giustificati motivi tecnici sempre che non sia arrecato pregiudizio agli altri eventuali concessionari vicini e siano comunque garantite le distanze di sicurezza.

- art. 8 - RAPPRESENTANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva, di volta in volta, di consentire che i partecipanti ad un parco di divertimenti di consistenti dimensioni siano rappresentati da non più di tre persone nominati dagli stessi, con le quali esaminare e concordare eventuali problemi inerenti al funzionamento del parco.

I rappresentanti dovranno produrre al S.U.A.P., 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione idonea documentazione attestante la loro nomina.

- art. 9 - MODALITA' D'ESERCIZIO

Con l'autorizzazione all'occupazione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l'uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie, ecc.

- art. 10 - SUBINGRESSO

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, i punteggi maturati dal dante causa nella singola manifestazione, vengono attribuiti al legittimo erede subentrante.

In caso di subingresso per atto tra vivi, atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata **o per atto mortis caus**a, sia a persona fisica che giuridica (società di persone regolarmente costituita e registrata) è riconosciuto in capo al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dal cedente con la medesima attrazione. Quest'ultimo perde ogni punteggio acquisito precedentemente con l'attrazione ceduta.

Lo scioglimento e l'estinzione della società titolare dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa non comporta il riconoscimento dei punteggi, maturati dalla medesima, ai singoli soci.

- art. 11 - PRECARIETA' DELLE CONCESSIONI

L'occupazione dell'area pubblica concessa, in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo, secondo le norme del Regolamento C. O.S.A.P..

- art. 12 - RUMORI ED IGIENE

Durante l'esercizio dell'attività, l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio.

Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e tramite servizi autorizzati, all'asporto dei rifiuti solidi con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie in materia.

I concessionari del parco posto all'interno dell'area del mercato estivo di Cavallino, dovranno inoltre provvedere alla pulizia dei servizi igienici oltre che allo spazio pubblico sottoscrivendo apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. La sottoscrizione della convenzione sarà condizione indispensabile per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Ai concessionari non sarà concessa l'installazione nell'area mercato di servizi igienici chimici.

- Art. 13 autorizzazioni DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E SIMILARI STRUTTURE LUDICHE

Indipendentemente dalle aree pubbliche che saranno individuate dalla Giunta Comunale, in caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dall'Amministrazione Comunale, di manifestazioni locali, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità, temporaneità, può essere consentita nella località interessata, compatibilmente con lo spazio disponibile, l'installazione di "piccole" e "medie" attrazioni di diversa tipologia, in numero massimo sino a tre, previo parere della Polizia Locale e degli altri uffici e servizi che si ritengono interessati, fermo restando il rispetto per la funzione dei luoghi di pubblico interesse: Ospedali, Chiese, Scuole, Case di Riposo, ecc.

La durata delle autorizzazioni deve essere limitata alla durata delle manifestazioni.

L'assegnazione viene fatta in base al solo criterio della priorità di presentazione dell'istanza.

Indipendentemente dai criteri di cui sopra, potranno essere autorizzate singole attrazioni che riproducano o raffigurino impianti d'epoca, con finiture di particolare pregio o valore coreografico.

Sono escluse per gli insediamenti dello spettacolo viaggiante le zone che l'Amministrazione riterrà di interdire.

- Art. 14 PARCHI DI DIVERTIMENTO PERMANENTI E AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e conseguentemente autorizzare l'installazione di parchi divertimento di carattere permanente.

Possono essere altresì consentite installazioni stagionali, fino a un massimo di sei attrazioni tra "piccole" e "medie", previa deliberazione di Giunta Comunale che ne valuti i luoghi, ne disciplini il periodo di permanenza ed i criteri di valutazione delle stesse, altresì la Giunta Comunale disciplinerà l'installazione dei circhi equestri.

La presentazione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

- Art. 15 - RICONSEGNA DELLE AREE

Il titolare di concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna.

In caso di inadempienza l'ufficio preposto farà eseguire i lavori a spese del concessionario, a norma di legge.

- art. 16 - TRIBUTI E CAUZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento del canone nella misura prevista dalla vigente normativa e della tariffa di igiene ambientale nei termini regolamentari.

Per i concessionari operanti all'interno dell'area mercato di Cavallino il canone di occupazione dello spazio pubblico dovrà essere determinato sulla base dell'area complessivamente occupata, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento C.O.S.A.P..

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire di volta in volta idonea ed adeguata cauzione a carico del concessionario da fornire attraverso deposito presso la Tesoreria Comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa per eventuali danni derivanti all'Amministrazione Comunale dall'attività esercitata.

Il pagamento nelle modalità stabilite dall'Amministrazione stessa deve essere effettuato almeno sette giorni prima dell'installazione dell'attrazione. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di concessione previo nulla osta da parte dei competenti uffici.

- art. 17 - SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRIAGGI

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere indicata la località o l'area di sosta delle carovane e dei carriaggi, il numero degli stessi ed i rispettivi numeri di targa.

Nell'area di sosta non potranno essere installate carovane o carriaggi non facenti parte del parco divertimenti cui sono collegate, per tutto il periodo di svolgimento di quest'ultimo.

Qualora vi siano una pluralità di richieste per la medesima area pubblica individuata come sosta carriaggi, la stessa sarà concessa solo ai titolari di autorizzazione per il parco divertimenti.

Non potranno essere installate carovane o carriaggi all'interno dell'area mercato di Cavallino da parte dei concessionari del parco.

- Art. 18 - COMPOSIZIONE DEL PARCO

Le attrazioni che compongono il parco devono essere di varie tipologie per realizzare un giusto equilibrio, per garantire la massima funzionalità compatibilmente con le esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza. Devono essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole.

L'esatta dislocazione delle attrazioni sarà concordata dal Servizio S.U.A.P., dal Comando di Polizia Locale e dal Servizio LL.PP. che ne redigerà la planimetria, tenuto conto, ove possibile, delle richieste formulate dai rappresentanti del parco.

Durante il periodo di svolgimento del parco, all'interno dell'area mercato di Cavallino, non saranno ammesse altre attrazioni dello spettacolo viaggiante uguali o simili rispetto a quelle già inserite che si possano porre in concorrenza diretta. Si potranno invece rilasciare autorizzazioni e concessioni di spazio pubblico ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, purchè ciò non sia volto a creare un altro parco divertimenti.

- Art. 19 -Attrazioni di novità

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare una parte dell'area di un parco di consistenti dimensioni, e vi siano almeno 15 partecipanti, per riservarla ad attrazioni di

novità. Per attrazione di novità si intende un'attrazione media o grande, avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbiano mai partecipato in precedenza. L'autorizzazione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione e non dà diritto alla maturazione di alcun punteggio o preferenza. In caso di più domande sarà preferito il titolare con maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

- Art. 20 -Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso di queste comportano, oltre alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione dei regolamenti comunali, la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione e la perdita del diritto di anzianità di frequenza maturato.

A coloro che non installano l'attrazione alla data stabilita e nella località assegnata, che abbandonino immotivatamente il parco prima della scadenza, che installano un'attrazione diversa o che con il loro comportamento arrecano danno all'attività e all'immagine del parco viene preclusa la possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per la volta successiva, non viene computato il punteggio di frequenza per quell'anno e viene trattenuta la cauzione prevista all'art. 5. In caso di recidiva sarà preclusa la partecipazione per due anni consecutivi con la perdita dell'intero punteggio di frequenza maturato alla manifestazione.